

**Legge
sull'ordine pubblico**
(del 29 maggio 1941)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 60 del 15 novembre 1940¹⁾,

d e c r e t a :

CAPITOLO I
Misure per la tutela dell'ordine pubblico

Associazioni contrarie allo Stato

Art. 1 Chiunque fonda un'associazione i cui scopi e le cui attività sono intesi ad ostacolare od a turbare con mezzi illegali l'azione delle autorità della Confederazione e del Cantone e l'esecuzione delle leggi ed a esercitare, senza l'autorizzazione del Consiglio federale o del Governo cantonale, un potere che ordinariamente è riservato agli organi statali,

chiunque aderisce ad una siffatta associazione o partecipa alle sue attività illegali²⁾,

chiunque incita alla costituzione di siffatte associazioni o ne segue le istruzioni,

è punito con la multa sino a fr. 1'500.– o con l'arresto sino ad un mese e, in caso di recidiva, con la multa sino a fr. 5'000.– o l'arresto sino a tre mesi.

Le due pene possono essere cumulate.

Perturbamento di adunanze o cortei

Art. 2 Chiunque con atti di violenza contro persone e cose, impedisce o disturba adunanze o cortei, è punito con la multa sino a fr. 1'500.– e, nei casi più gravi, con l'arresto sino a tre mesi.

Disposizioni sul deposito, il commercio ed il porto delle armi

Art. 3 Chiunque costituisce od alimenta provviste di armi e munizioni e distribuisce armi e munizioni è punito con la multa sino a fr. 1'000.– o con l'arresto sino a tre mesi.

Le due pene possono essere cumulate. Gli stranieri sono inoltre espulsi. Le armi e le munizioni sono confiscate.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili in quanto l'autorità federale e cantonale competente abbia ordinato o permesso la distribuzione di armi e di munizioni.

...³⁾

CAPITOLO II

Accattonaggio, oziosità, vagabondaggio, atti contro la pubblica incolumità⁴⁾

Accattonaggio e vagabondaggio

Art. 4 Chiunque è dedito all'accattonaggio ed al vagabondaggio è punito coll'arresto da 1 a 5 giorni.

Istigazione e favoreggiamento dell'accattonaggio e del vagabondaggio

Art. 5⁵⁾ I genitori e tutori che abbandonano i loro figli e pupilli alla oziosità, all'accattonaggio ed al vagabondaggio, chiunque si serve di un minorenne o di un incapace sottoposto alla sua autorità e sorveglianza, o acconsente che egli si dedichi all'accattonaggio e che altri se ne serva a tale scopo, sono puniti con la multa sino a fr. 1'500.– o con l'arresto di cinque giorni.

Atti contro la pubblica incolumità

Art. 6 Sono puniti con l'arresto sino a trenta giorni o con la multa sino a fr. 1'500.–:⁶⁾

a)⁷⁾ coloro che lasciano vagare animali pericolosi in loro detenzione od omettono di avvertire l'autorità della loro fuga;

b)⁸⁾ coloro che, malgrado l'intimazione loro fatta dalla competente autorità, trascurano di riparare o di demolire gli edilizi che minacciano rovina e coloro che, in onta alle dette intimazioni, trascurano di prevenire con pronti lavori e ripari un disastro o persistono contro il divieto, a continuare in lavori od opere pericolosi;

- c) ...⁹⁾
- d)¹⁰⁾ coloro che nell'interno e nei pressi dell'abitato, scaricano armi da fuoco o lanciano pietre;
- e)¹¹⁾ coloro che nei casi di naufragi, inondazioni, valanghe, frane, incendi ed altre calamità e disastri, avranno trascurato di fare lavori o servizi o di prestare quei soccorsi che era in loro potere di fare e di cui furono richiesti dall'autorità o dai consueti segnali;
- f)¹²⁾ coloro che spandono per le strade, cortili o fondi aperti anche propri, bocconi avvelenati allo scopo di uccidere animali selvatici o domestici.

CAPITOLO III Atti contro la pubblica quiete¹³⁾

Ubriachezza

Art. 7 Chi presentandosi in pubblico in istato di ubriachezza disturba la pubblica quiete con atti e clamori è punito con la multa sino a fr. 50.– e, in caso di recidiva, con l'arresto sino a tre giorni.

Schiamazzi notturni

Art. 8 Gli schiamazzi notturni nei luoghi abitati sono puniti, con la multa sino a fr. 50.– e, nei casi gravi o di recidiva, con l'arresto sino a tre giorni.

CAPITOLO IV Disposizioni comuni

Dolo e negligenza

Art. 9 Le contravvenzioni alle disposizioni previste ai capi II e III della presente legge sono punite anche se commesse per semplice negligenza.

Competenza per il giudizio e procedura

Art. 10¹⁴⁾ Il giudizio sulle contravvenzioni alla presente legge spetta alla Pretura penale ed alle Assise Correzionali in conformità della Legge organica giudiziaria.
È applicabile la procedura prevista dal Capitolo I della Legge sulla procedura per le contravvenzioni.

Sospensione condizionale

Art. 11 Alle condanne inflitte in conformità della presente legge, sono applicabili le disposizioni dell'art. 41 CPS sulla sospensione condizionale della pena.

Espiazione dell'arresto

Art. 12 La pena dell'arresto è scontata in conformità dell'articolo 39 CPS. Alla pena della multa sono applicabili gli artt. 48 n. 2 e 49 CPS.

Relazione con le leggi federali

Art. 13 Le disposizioni della presente legge non si applicano se la contravvenzione è già prevista da leggi, decreti ed ordinanze federali.

Prescrizione

Art. 14 L'azione per le contravvenzioni previste dalla presente legge si prescrive nel termine di due anni dal fatto o dall'omissione punibile. Gli atti d'istruttoria non interrompono il corso della prescrizione.

CAPITOLO V Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 15 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1942, riservato l'esercizio del diritto di referendum.

Disposizioni abrogate

Art. 16 È abrogata la legge 25 gennaio 1934 concernente provvedimenti straordinari per la tutela dell'ordine pubblico.

Publicata nel BU **1941**, 208.

Note:

- 1) Ingresso modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- 2) Termine modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- 3) Cpv. abrogato dalla L 10.10.1967, in vigore dal 1°.1.1968 - BU 1967, 269.
- 4) Titolo del capitolo modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- 5) Art. modificato dalla L 23.10.1989, in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 333.
- 6) Cpv. modificato dalla L 23.10.1989, in vigore dal 1°.1.1990 - BU 1989, 333.
- 7) Numero della cifra modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- 8) Numero della cifra modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- 9) Numero della cifra modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372;
abrogata dalla L 13.12.1976 - BU 1978, 105.
- 10) Numero della cifra modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- 11) Numero della cifra modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- 12) Numero della cifra modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- 13) Titolo del capitolo modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- 14) Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 387.